

COMUNE DI PEDARA

Comune di classe quarta (aumento 20%)

D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni
Tariffa relativa alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Riferimento art. D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993	Tariffa mq./anno per categoria (salvo diversa indicazione)	
			1^ categoria	2^ categoria
a	Occupazione di suolo pubblico.	Art. 44, c. 1 lett. A	€ 26,64917	€ 15,98950
b	Per la occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 65%.	Art. 44, c. 1 lett. C	€ 9,33	€ 5,60
c	Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.	Art. 44, c. 2	€ 7,99	€ 4,80
d	Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 44, c. 3, 8	€ 13,32	€ 7,99
e	Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 70%.	Art. 44, c. 9	€ 7,99	€ 4,80
f	Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (canone da calcolare sul numero complessivo di utenze per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non può essere inferiore a €. 516,46)	Art. 18 L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000)	€ 0,77	€ 0,77
g	Distributori di carburante (occupazione di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq). (Vedere nota sottostante)	Art. 48, c. 1	a) Centro abitato	€ 37,18
			b) Zona limitrofa	€ 30,99
			c) Sobborghi / Periferie	€ 18,59
			d) Frazioni	€ 6,20
h	Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Tassa annuale per apparecchio:	Art. 47, c. 7	a) Centro abitato	€ 12,39
			b) Zona limitrofa	€ 9,30
			c) Sobborghi /Perif. e Fraz.	€ 6,20

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

COMUNE DI PEDARA
Comune di classe quarta (aumento 20%)
D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni
Tariffa relativa alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

La Tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

	TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Riferimento art. D. Lgs. n° 507 del 15.11.1993	Tariffa mq./anno per categoria (salvo diversa indicazione)			
			1^ categoria		2^ categoria	
a	Occupazione ordinaria di suolo pubblico - Tariffe	Art. 45, c. 2 lett. a)	€ 1,85924		€ 1,11554	
b	Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, c. 1	€ 0,92962		€ 0,55777	
			< a 15 gg.	> a 15 gg.	< a 15 gg.	> a 15 gg.
c	Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%.	Art. 45, c. 3	€ 0,56	€ 0,28	€ 0,33	€ 0,17
d	Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.	Art. 45, c. 4	€ 2,79	€ 1,39	€ 1,67	€ 0,84
e	Le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte:	Art. 45, c. 5	< a 15 gg.	> a 15 gg.	< a 15 gg.	> a 15 gg.
	- del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotto;		€ 0,93	€ 0,46	€ 0,56	€ 0,28
	- del 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;		€ 0,37	€ 0,19	€ 0,22	€ 0,11
	- del 50% le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 lett. D, D. Lgs. 597/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo);		€ 0,93	€ 0,46	€ 0,56	€ 0,28
f	Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, c. 6	€ 0,93	€ 0,46	€ 0,56	€ 0,28
g	Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe sono ridotte del 50%.	Art. 45, c. 6bis	€ 0,93	€ 0,46	€ 0,56	€ 0,28
h	Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa è ridotta del 80%.	Art. 45, c. 7	€ 0,37	€ 0,19	€ 0,22	€ 0,11
i	Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%.	Art. 45, c. 8	€ 0,93	€ 0,46	€ 0,56	€ 0,28

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 47, comma 5)

1)	Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio:	
	- fino ad un km lineare	€ 6,20
	- superiore ad un km lineare(la tassa è maggiorata del 50%)	€ 9,30
2)	Occupazione di durata da 31 a 90 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 30%:	
	fino ad un km lineare	€ 8,26
	superiore ad un km lineare(la tassa è maggiorata del 50%)	€ 12,39
3)	Occupazione di durata da 91 a 180 giorni (la tassa di cui al punto 1 è maggiorata del 50%:	
	- fino ad un km lineare	€ 9,30
	- superiore ad un km lineare	€ 13,94
4)	Occupazione di durata superiore a 180 (la tassa di cui al punto 1) è maggiorata del 100%:	
	- fino ad un km lineare	€ 12,39
	- superiore ad un km lineare	€ 18,59

Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507

Art. 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.